COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1962

relativa alla sospensione temporanea, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato, di taluni dazi della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione e relativo ad una sospensione temporanea di alcuni dazi della tariffa doganale comune;

Considerando che la produzione dei prodotti previsti dal suddetto progetto di decisione è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa parzialmente per alcuni di tali prodotti, particolarmente in ragione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che la detta applicazione sia sospesa in totalità per gli altri;

Considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica dei settori interessati;

Considerando che, di conseguenza, conviene che le sospensioni intervengano a titolo temporaneo e che la loro durata sia più strettamente limitata in alcuni casi in cui si preveda lo sviluppo di una produzione comunitaria apprezzabile che, in relazione a quest'ultima, occorre anche tener conto del fatto che un periodo di adattamento è necessario all'industria utilizzatrice per modificare le sue fonti d'approvvigionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1963, i dazi della tariffa doganale comune, per i prodotti elencati nella seguente tabella, sono sospesi totalmente oppure fino al livello rispettivamente indicato a fianco di ciascuno di essi:

N. della Tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 28.30 A VII	Tricloruro di titanio	sospensione totale
ex 29.16 A IV c	Acetilcitrato di tributile	sospensione totale
ex 29.16 A VII a	Acido desossicolico	4 %
ex 38.19 Q	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	sospensione totale
ex 38.19 Q	Miscela di 2-etilesanoato di zinco e di fosfiti di isoottile, di difenile e di 4-4'-butiliden-bis (6-terziario-butil-metacresolo)	sospensione totale
ex 39.02 B XIV	Sale di sodio di un copolimero di isobutilene e di anidride maleica, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	5 %

Articolo 2

Fino al 30 giugno 1963, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente oppure fino al livello rispettivamente indicato a fianco di ciascuno di essi:

N. della Tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 29.01 D VI	Divinilbenzolo	sospensione totale
ex 29.06 A IV	2,6-di-terziariobutilparacresolo, destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali	sospensione totale
ex 29.15 A V	Itaconato di dimetile	sospensione totale
ex 29.38	Cobalamine allo stato greggio, ottenute direttamente da concentrazione di brodi di fermentazione e contenenti al massimo 10 mg di vitamina B 12 per cm^3	4 %

Articolo 3

Le misure che gli Stati membri prenderanno in applicazione della presente decisione, entrano in vigore il 1° gennaio 1963.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO